

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2025, n. 42-2028

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023. Presa d'atto e recepimento sul territorio regionale del "Protocollo di intesa tra Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura finalizzato a favorire le procedu



Seduta N° 130

Adunanza 15 DICEMBRE 2025

Il giorno 15 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Andrea TRONZANO

DGR 42-2028/2025/XII

OGGETTO:

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023. Presa d'atto e recepimento sul territorio regionale del "Protocollo di intesa tra Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura" sottoscritto il 18 novembre 2025.

A relazione di: Riboldi, Bongioanni

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 prevede in particolare l'art. 14 sulla condizionalità sociale cioè un sistema che integri il sostegno dei beneficiari di sostegni nel comparto dell'agricoltura con il rispetto di norme sociali che regolano il rapporto di lavoro;

il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, integrato dal Regolamento (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, prevede l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e, in particolare gli art. 87, 88 e 89 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

sociale;

il Piano Strategico Nazionale della PAC, notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021 e approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, al capo 7.5, prevede l'applicazione del meccanismo della condizionalità sociale ai beneficiari dei pagamenti diretti in ambito nazionale e ai beneficiari dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115.

il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (artt. 2, 3 e 25).

Premesso, inoltre, che:

il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 ed in particolare l’articolo 3 prevede le funzioni dell’Organismo di coordinamento (di seguito “AGEA coordinamento”);

il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute, concernente la “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”, il quale, in particolare, definisce le regole della condizionalità sociale, l’intenzionalità dell’inosservanza contestata e la definitività dell’inosservanza constatata, individua in AGEA Coordinamento il soggetto titolare delle funzioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, indica le Autorità competenti (di seguito “Autorità competenti”) in materia di legislazione sociale e lavoro e detta disposizioni per i contenuti delle convenzioni da stipulare a livello nazionale tra AGEA Coordinamento e le “Autorità competenti” relativamente al flusso dei dati relativi al sistema della condizionalità sociale, tra le quali rientrano per la materia della legislazione sociale e lavoro le Regioni, e in particolare le Aziende sanitarie locali, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE;

il medesimo decreto prevede, altresì, che per l’attuazione del meccanismo relativo alla condizionalità sociale sono utilizzate le pertinenti informazioni disponibili fornite dalle Autorità competenti riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti da esse svolti sulle imprese agricole, nell’ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo per quanto di rispettiva competenza istituzionale.

Considerato che:

la regolamentazione dell’Unione Europea sulla PAC 2023 – 2027 precedentemente richiamata ha introdotto la c.d. condizionalità sociale, e cioè un sistema che integri il sostegno dei beneficiari di sostegni nel comparto dell’agricoltura con il rispetto di norme sociali che regolano il rapporto di lavoro;

tale meccanismo stabilisce di collegare la piena percezione dei pagamenti diretti nell'ambito del Fondo FEAGA, nonché dei pagamenti ambientali, pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell'ambito del Fondo FEASR - sviluppo rurale, al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro, disciplinate in specifiche direttive UE già recepite in Italia;

l'infrazione delle norme di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive (sotto forma di riduzione dei pagamenti da erogare ai beneficiari), conformemente al regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (UE) N. 2021/2116 sopra richiamato, fermo il quadro nazionale vigente per quanto riguarda l'attuazione ed i controlli della normativa sul lavoro;

la disciplina di dettaglio della materia a livello nazionale, e da ultimo il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023, all'art. 3, comma 5, ha disposto di procedere alla stipula di "convenzioni con le Autorità competenti per l'interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell'agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale".

Preso atto che:

AGEA Coordinamento, con la nota di n. 93045 del 12 dicembre 2023, inviata alle "Autorità competenti" ha inteso avviare il procedimento per l'applicazione della Disciplina del regime di condizionalità sociale e per la gestione del "Flusso delle informazioni riguardante la condizionalità sociale" raccolte a livello nazionale;

sono stati organizzati diversi incontri tra AGEA coordinamento e le "Autorità competenti", tra cui rientrano le Regioni per quanto concerne le ASL come sopra specificato, nel periodo 19 gennaio – 5 settembre 2024, per la redazione e la condivisione di uno schema di protocollo, corredato di un allegato tecnico tra Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura (di seguito "Protocollo"), che è stata ultimata e condivisa, nell'incontro tenutosi il 5 settembre 2025, nel quale sono descritte le informazioni oggetto di interscambio e le modalità con cui sarà realizzata l'interoperabilità, con validità dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'allegato tecnico, in particolare, dispone che le informazioni ivi indicate verranno condivise con le "Autorità competenti" attraverso "un servizio REST in grado di esporre i dati descritti nel capoverso precedente per gli utenti abilitati a inviare le informazioni (come descritto al paragrafo 1.4) e muniti di sistemi informatici in grado di acquisire informazioni con questa modalità, ovvero un file excel protetto da password e contenente le informazioni con lo stesso dettaglio descritto al capoverso precedente per gli utenti abilitati a inviare le informazioni (come descritto al paragrafo 1.4) che non dispongono, al momento, di sistemi informatici in grado di realizzare un servizio di interoperabilità. In entrambe le modalità sopra descritte, lo scambio delle informazioni avverrà attraverso "canali di comunicazione sicuri".

in data 4 agosto 2025 il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 470 del 4 agosto 2025 ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo sopra citato, con il relativo allegato tecnico, con alcune prescrizioni, prevedendo in particolare che il quadro giuridico di riferimento debba opportunamente essere integrato intervenendo sull'attuale "Disciplina del regime di condizionalità sociale" allo specifico fine di regolare, ove dovessero emergere, i profili essenziali

del trattamento (liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; finalità dello stesso per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; il ruolo dei soggetti coinvolti nel trattamento; categorie particolari di dati personali; dati personali relativi a condanne penali e reati): profili di preventiva verifica (indotti dalla disciplina di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 3, 9 e 10 del Regolamento, nonché dagli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-octies del Codice) che, per il carattere essenziale che li connota, non possono restare aprioristicamente elusi;

in data 2 ottobre 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato con atto Rep. n. 172/CSR il sopra citato schema di protocollo con il relativo allegato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281 raccomandando di intervenire con modifica del decreto interministeriale, che tenga conto del parere del Garante per la protezione dei dati personali e al contempo garantisca la partecipazione delle Regioni;

in data 14 novembre 2025 il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e in data 18 novembre 2025 è avvenuta la sottoscrizione dell'ultimo firmatario;

il protocollo all'articolo 3 comma 2 dispone che “Le Regioni e Province autonome, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, emanano gli atti di recepimento dello stesso e li inviano alla Segreteria della Conferenza delle Regioni, che a sua volta provvede ad informare il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute ed Agea Coordinamento”;

con nota loro prot. n. 7527/C7SAN/C10AGR/CSR del 1 dicembre 2025 del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato trasmesso alle Regioni il Protocollo debitamente sottoscritto per il recepimento ed è stato chiarito che, nelle more dell'adeguamento alle indicazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali, le attività di scambio informativo previste dal Protocollo devono comunque proseguire, al fine di consentire la piena operatività del sistema e l'assolvimento degli obblighi connessi alla condizionalità sociale.

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, l'articolo 8, che prevede l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, attualmente in fase di costituzione, allo scopo di “fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate” e stabilisce che “l'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP”;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE;

il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche ed integrazioni.

Ritenuto opportuno:

prendere atto e recepire sul territorio regionale il Protocollo tra Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura, corredato di un allegato tecnico, già sottoscritto in data 18 novembre 2025 e, allegato sub 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

dare atto che la trasmissione dei dati di cui al protocollo ed al relativo allegato tecnico di cui all'alinea precedente, avverrà in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito e nei limiti delle finalità descritte nell'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, in quanto trattasi di provvedimento di presa d'atto e recepimento del protocollo per la le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per dare attuazione alla condizionalità sociale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1) di prendere atto e recepire sul territorio regionale al Protocollo tra Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura, corredato di un allegato tecnico, già sottoscritto in data 18 novembre 2025 e, allegato sub 1) alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) che la trasmissione dei dati di cui al protocollo ed al relativo allegato tecnico di cui all'alinea precedente, avverrà in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

3) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri enti del Sistema Sanitario Regionale, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art 23, lett. d) del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2028-2025-All_1-Allegato_1-PROTOCOLLO_INTESA_FIRMATO.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE**

E

MINISTERO DELLA SALUTE

E

LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

E

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

***FINALIZZATO A FAVORIRE LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO DELLE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONDIZIONALITA'
SOCIALE IN AGRICOLTURA***

L'anno 2025, il giorno _____ del mese di _____ in Roma,

tra

il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,

e

il Ministro della Salute

e

il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

e

il Direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

VISTI

1. il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 14 sulla condizionalità sociale;
2. il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e, in particolare gli artt. 87, 88 e 89 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità sociale;
3. il Piano Strategico Nazionale della PAC, notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021 ed in particolare il capo 7.5, che prevede l'applicazione del meccanismo della condizionalità sociale ai beneficiari dei pagamenti diretti in ambito nazionale e ai beneficiari dei pagamenti annuali di cui agli artt. 70, 71 e 72 ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115;

4. la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
5. il Regolamento (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
6. il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
7. la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al "Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";
8. l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
9. l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali";
10. inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. e) e l'art. 6 del suddetto decreto legislativo, in base ai quali la Conferenza Stato - regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
11. il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";

12. il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
13. il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante “Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
14. la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettere p) e z);
15. la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, “concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” ed in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12”;
16. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
17. il Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante “Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”;
18. il Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” ed in particolare l’articolo 7-ter, comma 1 lettera c), che comprende fra le funzioni del Dipartimento di prevenzione, quale struttura operativa dell’unità sanitaria locale, la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
19. il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
20. il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e, in particolare, l’articolo 8, che prevede l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, attualmente in fase di costituzione, allo scopo di “*fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di*

specifici archivi e la creazione di banche dati unificate” e stabilisce che “l’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP “;

21. il citato Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, ove è previsto che *“la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;*
22. la Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 “relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)” ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
23. la Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, “relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, in particolare gli art. 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 13;
24. il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell’Unione europea”, in particolare gli art. 4, comm.1, lett. a), b), c) e d), l’art. 5 comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), l’art. 7, l’art. 9 e l’art. 11;
25. il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare riferimento agli artt. 7, 50, 50-ter, 51 e 64-bis che definiscono il perimetro normativo di riferimento di interoperabilità tra i sistemi della pubblica amministrazione, all’art. 60 comma 3 bis lettera f-ter del decreto nel quale si definisce l’anagrafe nazionale delle aziende agricole di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 quale base dati di interesse nazionale;
26. la Norma ISO/IEC 27001:2013 su "Tecnologie Informatiche – Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione";
27. il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
28. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

- circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE;
29. il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche ed integrazioni;
30. il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2017 recante Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli Organismi pagatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12;
31. il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”, e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 ed in particolare l'articolo 3 che prevede le funzioni dell'Organismo di coordinamento (di seguito “AGEA coordinamento”);
32. il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della salute, concernente la “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”, il quale, in particolare, definisce le regole della condizionalità sociale, l'intenzionalità dell'inosservanza contestata e la definitività dell'inosservanza constatata, individua in AGEA Coordinamento il soggetto titolare delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, indica le Autorità competenti (di seguito “Autorità competenti”) in materia di legislazione sociale e lavoro e detta disposizioni per i contenuti delle convenzioni da stipulare a livello nazionale tra AGEA Coordinamento e le “Autorità competenti” relativamente al flusso dei dati relativi al sistema della condizionalità sociale;
33. il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, che introduce un

meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (artt. 2, 3 e 25);

34. il Decreto 337220 del 28 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che in attuazione dell'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo medesimo;
35. il Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in particolare l'art.4 che apporta modifiche all'art.3, comma 2, sul calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti per la politica agricola comune, per infrazioni relative alla condizionalità sociale;
36. il Decreto 31 gennaio 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che in attuazione dell'art. 4 del sopra menzionato decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188, modifica l'art. 2 del citato decreto 337220 del 28 giugno 2023 relativo alle percentuali di riduzione;
37. la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare l'art. 43;
38. il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.470 del 4 agosto 2025;
39. Acquisita l'approvazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2 ottobre 2025;

CONSIDERATO CHE:

1. la regolamentazione dell'UE sulla PAC 2023 – 2027 precedentemente richiamata ha introdotto la c.d. condizionalità sociale, e cioè un sistema che integri il sostegno dei beneficiari di sostegni nel comparto dell'agricoltura con il rispetto di norme sociali che regolano il rapporto di lavoro;
2. tale meccanismo stabilisce di collegare la piena percezione dei pagamenti diretti nell'ambito del Fondo FEAGA, nonché dei pagamenti ambientali, pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell'ambito del Fondo FEASR - sviluppo rurale, al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori agricoli e alla sicurezza e salute sul lavoro, disciplinate in specifiche direttive UE già recepite in Italia;
3. l'infrazione delle norme sopra menzionate comporta l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive (sotto forma di riduzione dei pagamenti da erogare ai beneficiari), conformemente al regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC (c.d. regolamento orizzontale,

- REG. (UE) N. 2021/2116), fermo il quadro nazionale vigente per quanto riguarda l'attuazione ed i controlli della normativa sul lavoro;
4. la disciplina di dettaglio della materia a livello nazionale, e da ultimo il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410739 del 4 agosto 2023, all'art. 3, comma 5, ha disposto di procedere alla stipula di *“convenzioni con le Autorità competenti per l'interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell'agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale”*;
 5. occorre procedere all'applicazione dal 1° gennaio 2023 delle regole della “condizionalità sociale” previste dalla normativa dell'Unione e nazionale sopra richiamata, riguardanti in particolare le informazioni raccolte a livello nazionale dalle “Autorità competenti” in sede di controllo presso “gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti richiesti a norma del Titolo III, Capo II, o degli articoli 70, 71 e 72 del Capo IV del Regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali di cui alle direttive elencate nell'allegato IV del Regolamento (UE) 2021/2115”, così come previsto dall'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
 6. le stesse informazioni devono essere messe a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti, competenti all'effettuazione delle riduzioni dagli aiuti PAC;
 7. tra le “Autorità competenti” risultano anche le Aziende sanitarie locali – ASL ricadenti nel territorio delle diverse Regioni;
 8. AGEA Coordinamento, con la nota di n. 93045 del 12 dicembre 2023, inviata alle “Autorità competenti” ha inteso avviare il procedimento per l'applicazione della Disciplina del regime di condizionalità sociale e per la gestione del *“Flusso delle informazioni riguardante la condizionalità sociale”* raccolte a livello nazionale;
 9. in data 8 febbraio 2024 si è svolto un incontro del *Coordinamento interregionale Area prevenzione e sanità pubblica per l'interscambio dati in ambito Salute con il sistema delle Regioni/ASL*, presso la sede della Regione Veneto a Roma, nel corso del quale sono state illustrate alle Regioni presenti e collegate in videoconferenza le attività necessarie per la messa in atto del sistema di interscambio dati per l'attuazione della condizionalità sociale;
 10. nell'ambito di contatti successivi sono stati designati i referenti delle Regioni nei gruppi di lavoro, costituiti da AGEA coordinamento

11. sono stati organizzati diversi incontri tra AGEA coordinamento e le “Autorità competenti” nel periodo 19 gennaio – 5 settembre 2024, per la redazione e la condivisione di uno schema di convenzione, corredata di un allegato tecnico;
12. è stata ultimata e condivisa, nell’incontro tenutosi il 5 settembre u.s., la stesura dello schema di convenzione e dell’allegato tecnico a corredo della stessa, nel quale sono descritte le informazioni oggetto di interscambio e le modalità con cui sarà realizzata l’interoperabilità;
13. per quanto attiene alle Regioni – ASL, in analogia a quanto disposto con protocollo d’intesa per la condizionalità “ambientale”, il presente protocollo d’intesa rappresenta lo strumento idoneo per assicurare formalmente il pieno coinvolgimento delle Regioni, per recepire il contenuto dello schema di convenzione e del relativo allegato tecnico di cui al precedente considerando 12 e per definire le modalità per l’interscambio dei flussi di informazione relativi ai controlli effettuati dalle ASL, allo scopo di alimentare il sistema di Coordinamento AGEA rivolto a comunicare agli Organismi Pagatori competenti quanto necessario per applicare le conseguenti riduzioni degli aiuti PAC relativi alla condizionalità sociale;
14. il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione stabiliscono le norme per la determinazione delle rettifiche finanziarie e per la sospensione dei pagamenti;
15. l’art. 55 del Regolamento 2021/2116 più sopra richiamato stabilisce, in particolare, al paragrafo 1, che “La Commissione, se constata che le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 non sono state effettuate in conformità del diritto dell'Unione, adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2”;
16. le eventuali rettifiche finanziarie derivanti dall’applicazione del precitato art. 55 vengono stabilite in conformità di quanto previsto dagli “Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti” (Comunicazione della C.E. C/2024/5991);
17. nella predetta Comunicazione, la Commissione fornisce gli “orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro della procedura di conformità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per le spese nell'ambito di applicazione del piano strategico della PAC («PSP») di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio da applicare in caso di gravi carenze nel corretto

funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri”, sottolineando che “gli Stati membri sono responsabili della corretta applicazione della normativa agricola”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE, FRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1

(Conferma delle Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme e gli atti amministrativi formalmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto e finalità del Protocollo di intesa)

1. Il presente Protocollo di intesa è rivolto ad assicurare formalmente il pieno coinvolgimento delle Regioni e definire le modalità per l’interscambio dei flussi di informazione tra queste ed AGEA coordinamento relativi ai controlli effettuati dalle ASL, in qualità di “Autorità competenti”, ai fini dell’applicazione della condizionalità sociale in agricoltura. Il presente protocollo ha lo scopo di alimentare il sistema di Coordinamento AGEA rivolto a comunicare agli Organismi Pagatori competenti quanto necessario per applicare le conseguenti riduzioni degli aiuti PAC, in attuazione, dal 1° gennaio 2023, delle regole della condizionalità sociale previste dalla normativa dell’Unione e nazionale richiamata nelle premesse. Al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo previsto al precedente comma 1, è accluso al presente Protocollo di intesa e ne forma parte integrante **l’Allegato tecnico**, definito e condiviso con le “Autorità competenti” e le rappresentanze delle Regioni nel corso delle riunioni operative e dei gruppi di lavoro richiamati in premessa.

Articolo 3

(Durata e applicazione)

1. Il presente Protocollo è immediatamente operativo e vincolante dalla data della sua sottoscrizione, per l’interscambio delle informazioni relative alle inosservanze commesse a partire dal 1° gennaio

2023 e accertate in via definitiva e resta in vigore finché sussiste la normativa dell'Unione e nazionale richiamata in premessa.

2. Le Regioni e Province autonome, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, emanano gli atti di recepimento dello stesso e li inviano alla Segreteria della Conferenza delle Regioni, che a sua volta provvede ad informare il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute ed Agea Coordinamento.
3. Il presente Protocollo potrà essere rivisto, con il consenso delle Parti, in base alle possibili modifiche della normativa dell'Unione ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche necessità organizzative ed istituzionali.

Articolo 4 (Sicurezza e riservatezza)

1. Ciascuna Parte si impegna a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali al fine di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo di intesa e dei conseguenti e correlati atti esecutivi, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e le Regioni assumono la funzione di Titolari Autonomi del trattamento, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e per le finalità istituzionali di cui alle normative riportate nelle premesse.

Articolo 5 (Controversie)

1. Ogni controversia relativa al presente Protocollo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, è demandata al Foro di Roma.

Articolo 6 (Clausola di invarianza)

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, li _____ 2025

Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità
Alimentare e delle Foreste

Ministro della Salute

Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome

Direttore dell'Agenzia per le
Erogazioni in agricoltura

<St

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

E

MINISTERO DELLA SALUTE

E

LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

E

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

*FINALIZZATO A FAVORIRE LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO DELLE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE IN
AGRICOLTURA*

**Allegato tecnico per l'interscambio di informazioni sulla condizionalità
sociale**

Sommario

Sommario

1.1 PREMESSA	2
1.2 ACRONIMI E GLOSSARIO	2
1.3 REGISTRO DELLE MODIFICHE	2
1.4 UTENTI ABILITATI A INVIARE LE INFORMAZIONI.....	2
1.5 MODALITÀ SCAMBIO DATI	3
1.6 DATI DA ACQUISIRE	4
1.7 TABELLA NORMATIVA PER DETERMINAZIONE INDICE	6

1.1 PREMESSA

Questo documento è allegato e costituisce parte integrante del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della salute, le Regioni e Province autonome, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura.

Il documento fornisce una descrizione delle informazioni che le "Autorità competenti" devono inviare ad Agea Coordinamento per poter applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole sulla condizionalità sociale.

Considerate le evoluzioni e le modifiche che la disciplina della condizionalità sociale potrà subire nel tempo, l'allegato tecnico sarà costantemente aggiornato per recepire l'evoluzione della disciplina e garantirne la corretta applicazione.

1.2 ACRONIMI E GLOSSARIO

AG.E.A.	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
CUAA	Codice Unico Azienda Agricola
GdL	Gruppo di lavoro

1.3 REGISTRO DELLE MODIFICHE

1.0	Prima versione draft	27/05/2024
2.0	Versione rivista con GdL Condizionalità sociale	06/06/2024
3.0	Versione rivista con GdL Condizionalità sociale. Riviste le definizioni di Intenzionalità e Procedimento Sanzionatorio. Modificata il paragrafo: Modalità scambio dati per descrivere in maniera più chiara l'attività.	02/08/2024
4.0	Riviste le descrizioni degli attributi inseriti nei paragrafi 1.6 DATI DA ACQUISIRE e 1.7 TABELLA NORMATIVA PER DETERMINAZIONE INDICE	27/09/2024
5.0	Versione rivista a seguito delle osservazioni emerse nel corso della riunione tecnica in sede di Conferenza Stato-Regioni dell'8 gennaio 2025. Rivisti i paragrafi 1.1 PREMESSA, 1.4 UTENTI ABILITATI A INVIARE LE INFORMAZIONI, 1.5 MODALITA' SCAMBIO DATI, 1.6 DATI DA ACQUISIRE	17.01.2025

1.4 UTENTI ABILITATI A INVIARE LE INFORMAZIONI

Le Autorità deputate alla gestione delle informazioni sulla condizionalità sociale sono quelle di cui all'art. 2 del Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1.1. Premessa.

1.5 MODALITÀ SCAMBIO DATI

Al fine di rendere la richiesta pertinente e non eccedente le finalità, i dati a disposizione di Agea Coordinamento relativi alle Aziende che hanno fatto richiesta di aiuti nell'anno di interesse, con il dettaglio che segue:

CUAA	Denominazione	Tipo Dom.	Regione	Cod. Istat Regione	Provincia	Comune	Cod. Istat Comune
------	---------------	-----------	---------	--------------------	-----------	--------	-------------------

verranno condivisi con le "Autorità competenti" attraverso:

- un servizio REST in grado di esporre i dati descritti nel capoverso precedente per gli utenti abilitati a inviare le informazioni (come descritto al paragrafo 1.4) e muniti di sistemi informatici in grado di acquisire informazioni con questa modalità,
- un file excel protetto da password e contenente le informazioni con lo stesso dettaglio descritto al capoverso precedente per gli utenti abilitati a inviare le informazioni (come descritto al paragrafo 1.4) che non dispongono, al momento, di sistemi informatici in grado di realizzare un servizio di interoperabilità.

In entrambe le modalità sopra descritte, lo scambio delle informazioni avverrà attraverso canali di comunicazione sicuri.

L' estrazione dei dati da parte delle "Autorità competenti" (secondo il tracciato record dettagliato nel paragrafo: DATI DA ACQUISIRE) avverrà previa fornitura da parte di AGEA dell'elenco dei CUAA citati nel capoverso precedente.

In attesa di predisporre i servizi di interoperabilità, le informazioni saranno scambiate attraverso file in formato excel (o csv). Lo scambio delle informazioni avverrà attraverso canali di comunicazione sicuri. La riservatezza delle informazioni sarà assicurata dalla:

- codifica della denominazione dell'Ente accertatore,
- codifica della Norma di riferimento della sanzione (attraverso l'utilizzo di una tabella di codifica condivisa e aggiornata a seguito di modifiche della normativa),
- protezione dei file con password.

I dati relativi alle Aziende che hanno fatto richiesta di aiuto negli anni 2023 e 2024 saranno inviati da AGEA Coordinamento alle "Autorità competenti" successivamente alla stipula del Protocollo d'intesa.

I dati relativi alle Aziende che hanno fatto richiesta di aiuto a partire dall'anno 2025, saranno trasmessi da Agea alle "Autorità competenti" entro il 15 gennaio di ogni anno. (esempio: entro il 15 gennaio anno $x + 1$ per le aziende che hanno fatto richiesta di aiuti PAC per l'anno x).

Il primo invio di dati da parte delle "Autorità competenti" relativo alle sanzioni avvenute nel 2023 e nel 2024 dovrà essere inviato ad AGEA Coordinamento successivamente alla stipula del Protocollo d'intesa.

Le "Autorità competenti" trasmetteranno i dati di cui al successivo punto 1.6 Dati da acquisire:

- entro il 10 maggio di ogni anno, tenuto conto del termine di pagamento dei saldi aiuti a superficie, fissato al 30 giugno di ogni anno;

- entro il 10 settembre di ogni anno, tenuto conto dell'avvio del pagamento degli anticipi aiuti a superficie, fissato al 16 ottobre di ogni anno.

1.6 DATI DA ACQUISIRE

Ente accertatore	number	Tipologia Ente Accertatore 1 - Regioni-ASL
Anno solare	number	Anno solare della violazione nel formato aaaa. <i>Per tutti i controlli che hanno esitato in un atto di contestazione di non conformità l'anno viene rilevato dalla data della stessa. Per tutti i controlli che hanno avuto un esito favorevole e non vi è stata alcuna contestazione di irregolarità l'anno si riferisce alla data del primo accesso.</i>
CUAA	stringa	Codice fiscale del beneficiario del fascicolo. <i>Alcune imprese che nel periodo sono state sottoposte a controllo e magari hanno anche avuto un esito sfavorevole, potrebbero avere anche attività produttive di altri comparti (Metalmeccanico, Commercio, Legno ecc.), potrebbe essere utile indicare in una nota se il controllo negativo è relativo ad un comparto diverso da quello agricolo per valutare l'applicazione di sanzioni coerentemente con la possibile correlazione diretta con le domande PAC interessate.</i>
Norma di riferimento	stringa	Obbligatorio se Provvedimento sanzionatorio =SI. Codice esterno della tabella Elenco normativa determinazione indice (Fare riferimento alla Tabella

		Normativa per determinazione riportata di seguito) indice
Mancato rispetto per cause di forza maggiore	stringa	SI/NO/nullo
Mancato rispetto per ordine di una autorità pubblica	stringa	SI/NO/nullo
Intenzionalità	stringa	SI/NO/nullo in caso di informazioni nulle necessario individuare presso gli organi accertatori o da altri sistemi informativi le occorrenti informazioni per rilevare intenzionalità sia in ambito penale (colpa/dolo) che amministrativo.
Procedimento sanzionatorio	stringa	SI/NO Valorizzato a SI → c'è una sanzione. Valorizzato a NO → non c'è una sanzione. <i>Questo attributo consente di tenere traccia di tutti i procedimenti relativi all'anno di riferimento (vedi "Anno solare" anche se non comportano violazioni). Utile per un corretto monitoraggio delle attività, per ottenere informazioni sul rispetto delle normative e per orientare l'analisi di rischio. Per gli atti che generano atti "figli" (es. CNR) si prende l'atto figlio. In ordine logico questo campo del tracciato andrebbe spostato prima del campo "Norma di riferimento" il cui valore è condizionato.</i>
Inadempienza (solo in presenza di procedimento sanzionatorio = SI)	stringa	SI/NO Valorizzato a SI se l'azienda oggetto di procedimento sanzionatorio non ha adempiuto al pagamento della sanzione.
Sentenza o decisione definitiva (solo in presenza di	stringa	SI/NO/Nulla

procedimento sanzionatorio = SI)		Valorizzato a SI se la sanzione rilevata ha assunto carattere di definitività.
Numero di lavoratori >8	stringa	SI/NO/Nulla
Adempimento	stringa	SI/NO/nulla <i>Questa informazione si riferisce al passo dell'iter della procedura sanzionatoria in cui si specifica se il soggetto ha OTTEMPERATO alla prescrizione impartita rispetto alla violazione accertata.</i>
DATA INIZIO	data	Data inizio accertamento /nulla <i>Si riferisce alla data di inizio del controllo ovvero la data del primo accesso all'unità locale oggetto di ispezione. Può coincidere o meno con la data del fatto oggetto di contestazione.</i>
DATA FINE	data	Data fine accertamento /nulla <i>Si riferisce alla data di fine del controllo ovvero la data in cui la pratica/fascicolo del controllo è stato chiuso.</i>

1.7 TABELLA NORMATIVA PER DETERMINAZIONE INDICE

La tabella che segue mostra la codifica delle normative/decreti previste all'interno del fascicolo aziendale del SIAN. Il Codice esterno rappresenta l'attributo che deve essere utilizzato per consentire l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici adottati dagli attori coinvolti.

Codice interno	Codice esterno	Normativa	Decreto
1	2019-1152-3-41A	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	2019-1152-3-41B	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 4, comma 1, lettera b)

3	2019-1152-3-41C	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 4, comma 1, lettera c)
4	2019-1152-3-51	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 1
5	2019-1152-3-52A	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 2, lettera a)
6	2019-1152-3-52B	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 2, lettera b)
7	2019-1152-3-52C	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 3 – le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Decreto legislativo 104/2022 articolo 5, comma 2, lettera c)
8	2019-1152-4	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera a)
9	2019-1152-5	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 5 – Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera a)
10	2019-1152-6	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 6 – Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 4, comma 1, lettera d).
11	2019-1152-8	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 8 - Periodo di prova.	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 7.
12	2019-1152-10	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 9.
13	2019-1152-13	Direttiva (UE) 2019/1152. Articolo 13 - Formazione obbligatoria	Decreto legislativo 104/2022 Articolo 11.

14	89-391-5	Direttiva 89/391/CEE Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera c).
15	89-391-6	Direttiva 89/391/CEE Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 29, comma 1.
16	89-391-7	Direttiva 89/391/CEE Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 17, comma 1, lettera b)
17	89-391-8A	Direttiva 89/391/CEE Articolo 8 – Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 43, comma 1, lettera a)
18	89-391-8E	Direttiva 89/391/CEE Articolo 8 – Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori	Decreto legislativo 81/2008 articolo 43, comma 1, lettera e)
19	89-391-91A	Direttiva 89/391/CEE Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 28, comma 2, lettera a)
20	89-391-91B	Direttiva 89/391/CEE Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro	Decreto legislativo 81/2008 articolo 28, comma 2, lettera b)

21	89-391-92	Direttiva 89/391/CEE Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera r)
22	89-391-10	Direttiva 89/391/CEE Articolo 10 – Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 36.
23	89-391-11	Direttiva 89/391/CEE Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera s)
24	89-391-12	Direttiva 89/391/CEE Articolo 12 – Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 37, comma 1.
25	2009-104-3	Direttiva 2009/104/CE Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 1.
26	2009-104-41	Direttiva 2009/104/CE Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II).
27	2009-104-42	Direttiva 2009/104/CE Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4,

			5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II).
28	2009-104-43	Direttiva 2009/104/CE Articolo 4 – Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva ed ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II): diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2. <i>Più precisamente i punti da considerare ai fini dell'estrazione sono riportati di seguito:</i> Decreto legislativo 81/2008 Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II): 1.1, da 2.1 a 2.9, 2.11, 2.13, 2.15, 2.17, 3.1.1, da 3.1.3 a 3.1.7, 3.1.9, da 3.1.12 a 3.1.15, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, da 3.4.1 a 3.4.6, 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, da 4.4.1 a 4.5.13, 5.1.1, 5.1.2, da 5.1.5 a 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, da 5.6.2 a 5.6.5, 5.6.8, 5.6.9, 5.7.2, 5.7.4, 5.8.1, 5.8.2, da 5.9.2 a 5.11.4, da 5.12.2 a 5.13.7 da 5.13.10 a 5.15.1, 5.15.3, 5.15.4, 5.16.1
29	2009-104-5A	Direttiva 2009/104/CE Articolo 5 – Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 8, lettera a)

30	2009-104-5B	Direttiva 2009/104/CE Articolo 5 – Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Decreto legislativo 81/2008 articolo 71, comma 8, lettera b)
31	2009-104-6	Direttiva 2009/104/CE Articolo 6 – L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 7
32	2009-104-7	Direttiva 2009/104/CE Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 6.
33	2009-104-8	Direttiva 2009/104/CE Articolo 8 – I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro. Articolo 9 – I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata	Decreto legislativo 81/2008 Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.